



# Accordo con il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

## A.C. 2800

Dossier n° 436 - Schede di lettura  
2 maggio 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2800
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	30 dicembre 2014
assegnazione:	11 febbraio 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, X Attività Produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007 persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Parti e di promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche. L'Accordo è finalizzato, inoltre, ad agevolare la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento al contenuto, il testo si compone di un breve **preambolo e 19 articoli**.

L'**articolo 1** indica la **finalità** dell'Accordo, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane nonché in applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea. Le Parti si impegnano a perseguire tale finalità in accordo con le rispettive legislazioni, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia, delle norme contenute nel Trattato di Schengen.

Con l'**articolo 2** vengono individuati i settori della collaborazione che sono: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica.

L'**articolo 3**, che è dedicato all'istruzione universitaria, impegna le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento.

L'**articolo 4** riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare:

- scambi di esperienze in ordine a metodi, materiali didattici e programmi in uso nei due sistemi scolastici;
- scambi di docenti e di esperti, ed anche scambi di informazioni in merito a istituzioni, organizzazioni ed imprese collegate con l'istruzione e la formazione, finalizzati anche al miglioramento di tecniche e materiali didattici.

L'**articolo 5** riguarda la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, che le Parti si impegnano ad incrementare per mezzo di una maggiore diffusione di cattedre e lettori presso le rispettive Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, nonché incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle due lingue, tagika ed italiana.

L'**articolo 6** prevede la possibilità che ciascuna Parte assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altra

Parte, ovvero periodi di formazione professionale e artigianale in Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, su base di reciprocità e secondo le disponibilità delle Parti.

L'**articolo 7**, dedicato alle forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, stabilisce che tali finalità saranno perseguite attraverso:

- a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree di comune interesse;
- b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico e di operatori delle arti visive e dello spettacolo, finalizzate ad incrementare le reciproche esperienze nei settori di competenza;
- c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.

L'**articolo 8** prevede la collaborazione delle Parti per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo; in tali attività le Parti agiranno nel rispetto delle convenzioni UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), ed UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995).

Con l'**articolo 9** viene disciplinata la collaborazione in ambito sportivo e in materia di scambi giovanili.

L'**articolo 10** prevede che le Parti incoraggino la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, le quali potranno addivenire ad intese dirette.

L'**articolo 11** enumera le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi. Tali forme sono:

- a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico finalizzate alla realizzazione progetti ricerca ed allo scambio di esperienze;
- c) svolgimento di attività scientifiche presso istituti di ricerca, università, archivi, biblioteche e musei dell'altra Parte, comprese ricerche congiunte e spedizioni sul campo.

L'**articolo 12** individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il MAECI).

Ai sensi dell'**articolo 13** le Parti, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, si impegnano a favorire scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'**articolo 14** istituisce una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti concorderanno attraverso i canali diplomatici.

Ai sensi dell'**articolo 15** l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle procedure interne.

L'Accordo potrà consensualmente essere modificato ed integrato per mezzo di specifici Protocolli (**articolo 16**).

L'**articolo 17** fa salvi diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, mentre l'**articolo 18** affida alla via negoziale ed alla consultazione la risoluzione delle eventuali controversie.

La durata dell'Accordo è illimitata (**articolo 19**), ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e senza pregiudizio per i programmi in corso, salvo che le Parti non decidano diversamente.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007 si compone di **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

L'**articolo 3** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Il **comma 1**, con riferimento alle **spese di missione** correlate agli articoli agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo, valuta una spesa di **29.120 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 33.980 annui a decorrere dal 2016**; le **rimanenti spese**, di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, sono valutate in **euro 143.100 annui a decorrere dall'anno 2014**. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*Si segnala, a tale riguardo, l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri.*

Il **comma 2** prevede che il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), sono tenuti al **monitoraggio degli oneri derivanti dalle spese di missione** (articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo) e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del

maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e comunque della relativa missione del Ministero interessato. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato di una relazione illustrativa e di relazione tecnica, recante quest'ultima una puntuale quantificazione degli oneri.

Corredano il provvedimento anche una Analisi tecnico-normativa (ATN) ed un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIRE) nella quale si evidenzia che l'Accordo rappresenta un elemento indispensabile per il rafforzamento delle relazioni culturali tra l'Italia e Tagikistan, relazioni al momento sviluppate tramite l'ambasciata d'Italia in Uzbekistan.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.